



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

## **Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri Nazionale**

Il Collegio dei Probiviri, composto da 4 componenti soci ordinari, di cui uno con funzioni di presidente e un componente supplente, è organismo eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre anni, assumendo il compito di conoscere e vigilare sulle condotte dei soci e decidere sulle controversie che dovessero insorgere tra i soggetti che hanno trasgredito le regole di comportamento all'interno della Società Scientifica e di esprimere parere giudicante in merito, riferendo con un report al Presidente nazionale ed al Consiglio Direttivo.

Gli eletti nominano al proprio interno il Presidente. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio sarà possibile ricorrere al giudice ordinario. Per la validità delle adunanze del Collegio dei Probiviri è richiesta la maggioranza dei membri eletti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Gli iscritti alla Società possono segnalare, con lettera riservata, inviata tramite e-mail o PEC, al Presidente ed al Consiglio Direttivo, i soci ritenuti responsabili di comportamenti censurabili, specificandone i motivi. Il Consiglio Direttivo, accertata la fondatezza delle motivazioni, trasmette la segnalazione al Presidente del Collegio dei Probiviri. Questi, convocato il Collegio, comunica la segnalazione con lettera raccomandata inviata tramite PEC o e-mail all'interessato, assegnandogli il termine di trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Collegio è convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero tramite e-mail con modalità che ne assicurino l'avvenuta ricezione. È facoltà del Collegio dei Probiviri sentire l'interessato ed eventuali testimoni, predisporre più articolate consultazioni e procedere a ulteriori incumbenti, se ritenuti indispensabili, stabiliti ad hoc e tempestivamente comunicati all'interessato. Alla fine dell'istruttoria, il Collegio decide in merito, prosciogliendo l'inquisito od infliggendogli una delle sanzioni previste.

Le sanzioni previste sono:

- a) l'avvertimento, la diffida o la censura scritta;
- b) la sospensione da ogni attività della Società, ivi compreso l'esercizio di una carica elettiva (da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno) o di un incarico all'interno di commissione scientifica;
- c) l'espulsione dalla Società Scientifica.

Il provvedimento adottato è comunicato al Consiglio Direttivo che, previa ratifica, provvede a comunicarlo all'interessato entro trenta giorni. Ogni decisione deve essere motivata. L'esclusione dalla Società è comunque di competenza dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 1 – Competenze**

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri (di seguito, anche solo “Collegio”), sono stabilite negli artt. 9 e 20 dello Statuto e dalla normativa di legge applicabile.
2. Restano ferme le competenze del giudice avente giurisdizione in materia.

### **Art. 2 – Norme di comportamento**

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi: a) dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari; b) dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

### **Art. 3 – Il Presidente**

1. Il Collegio elegge un Presidente tra i suoi membri, cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, ai sensi dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
4. La corrispondenza ufficiale del Collegio è attuata attraverso metodiche, anche informatiche, che ne garantiscano la tracciabilità, la conservazione, l'integrità, la genuinità, ai sensi di legge.
5. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.

### **Art. 4 – Regole generali di funzionamento**

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti, titolari o supplenti, ove eletti, e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Le riunioni in presenza possono essere sostituite da riunioni in modalità videoconferenza, ai sensi delle norme statutarie.
4. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei componenti il Collegio, il numero vacante che si genera, tra un Congresso e l'altro, verrà colmato con il primo componente supplente della lista fino ad esaurimento dei primi dei non eletti.
5. Il componente del Collegio è considerato decaduto:
  - 1) per dimissioni volontarie;
  - 2) per motivi di natura disciplinare o di incombenze associative
  - 3) se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive
  - 4) decesso

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri, al fine di garantire il diritto alla difesa, le parti potranno farsi assistere da persona di fiducia.

Il Collegio può disporre di qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare il proponente il ricorso, a proprio, insindacabile giudizio ed altre parti in causa e testi.

Le decisioni conclusive del Collegio dei Probiviri dovranno essere notificate nei 10 (dieci) giorni successivi alla chiusura del procedimento, mediante raccomandata, e-mail o PEC, alle parti o agli interessati.

Il Segretario Generale, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Scientifica, è regolarmente informato, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, dei procedimenti e delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'organizzazione della Società Scientifica, appositamente tenuto presso la sede legale nazionale. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

#### **Art. 5 - Accesso alle informazioni e trasparenza**

1. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione

#### **Art. 6 – Tipi di procedimento**

1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri Nazionale sono i seguenti:

- a) procedimento disciplinare;
- b) conciliazione di controversie interne;
- c) interpretazione dello Statuto;
- d) accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- e) parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- f) parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

2. Gli organi e i singoli associati dei territori ove non sono costituite strutture regionali o provinciali dotate di analoghi Organismi, possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla Segreteria Nazionale della Società Scientifica, tramite e-mail o posta elettronica certificata.

#### **Art. 7 – Procedimento disciplinare:**

Istruttoria 1. Come previsto dallo Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli iscritti come individuati nel precedente articolo.

2. L'istanza, presentata tramite Raccomandata, e-mail o PEC, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

3. Il Collegio dei Probiviri, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 30 (trenta) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all'art. 3, assegnando 10 (dieci) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

4. Il Presidente della sezione regionale è regolarmente informato, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, dei procedimenti e delle decisioni del Collegio dei Probiviri.
5. Rientreranno, esclusivamente, nella piena legittimità e discrezionalità del Collegio e non potranno essere sindacabili, l'acconsentire o meno ad eventuali richieste di audizioni e le sue modalità di esplicazione, atteso che la difesa e il contraddittorio verrà in ogni caso garantito all'interessato mediante la facoltà di presentare memorie difensive scritte e atti, ma senza che ciò comporti dilazioni delle tempistiche previste per le fasi del procedimento.
7. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
8. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari o ratificare quelli già intrapresi, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi previsti dallo Statuto.
9. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: a) avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili; b) necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'organizzazione o a singoli iscritti.
10. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze, secondo le prescrizioni previste dallo Statuto:
- a) biasimo scritto;
  - b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica eventualmente ricoperta;
  - c) espulsione dalla Società Scientifica

La proposta di espulsione può accompagnarsi al provvedimento cautelare di sospensione. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a biasimo scritto con invito all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: a. la violazione non ha causato ingenti danni all'organizzazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;

#### **Art. 8. – Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio provvede a valutare se:

- a) la violazione è stata generata in buona fede da complesse interpretazioni giuridiche o statutarie;
- b) la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- c) questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari, né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.
- d) L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato, ove presente, o in apposito registro nominativo e riepilogativo dei provvedimenti disciplinari irrogati e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

e) Le sanzioni vengono comunque irrogate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- 1) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del regolamento e con le regole in essi precisati;
  - 3) con le corrette norme di leale comportamento verso la Società, la mission e gli scopi che la stessa persegue;
  - 4) con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
  - 5) delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.
6. La decisione viene comunicata ai sensi e nei modi previsti nel presente regolamento.

#### **Art. 9 – Conciliazione di controversie interne**

1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri, nel rispetto comunque di quanto prescritto dallo Statuto.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto di norma entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

#### **Art. 10 – Interpretazione dello Statuto**

1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto, nei limiti di quanto da questo prescritto. Il parere può essere preventivo o successivo.
2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Segretario Generale, il quale avrà cura di informare il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e interessare l'organo emanante perché revochi o modifichi gli atti oggetto di contestazione, salvo che non sorgano ulteriori dubbi o controversie.
3. Nei limiti di quanto prescritto dallo Statuto, ove dovessero sorgere dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati possono richiederne al Collegio dei Probiviri l'interpretazione.
4. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

#### **Art. 11 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità**

1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'organizzazione, il Collegio dei Probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza dei medesimi.
2. L'accertamento di incompatibilità o decadenza è normalmente successivo all'iscrizione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause inficianti precedentemente non rilevate, oppure sopravvenute.
3. Il Collegio dei Probiviri notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari secondo il presente regolamento.

4. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata. 5. Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di coloro che ricoprono cariche o incarichi sindacali.

#### **Art. 12 – Scioglimento anticipato di un organo**

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale può inoltre promuovere un procedimento finalizzato a proporre alla Segreteria nazionale ed al Consiglio Direttivo lo scioglimento di un organo della Società:

a) per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;

b) per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato del Collegio dei Revisori.

c) su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio dei Probiviri per la pronuncia di parere circa la proposta della Segreteria Nazionale o del Consiglio Direttivo di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento (a titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti). In questo ultimo caso il Collegio dei Probiviri tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale del mandato.